

TI_GERICHTE 52.2003.164 vom 12. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.164

FR: TI_GERICHTE 52.2003.164 du 12 août 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.164 del 12 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

LStr). Non rientrano invece nella nozione di strada i posteggi, che configurano una costruzione a sé stante e non necessaria alla sistemazione tecnica della strada (RDAT 1995 I n. 37). 3. Nell'evenienza concreta, il controverso posteggio insiste per la maggior parte su un sedime che il PR (piano del traffico) riserva espressamente alla costruzione di quest'opera. Soltanto una minima parte occupa la superficie che il PR destina a passo pedonale. Degli otto posteggi previsti, soltanto lo stallo situato più ad ovest interferisce per un paio di metri quadrati con il raccordo fra la strada cantonale ed il sentiero pedonale che scende verso valle. Questa interferenza non permette in nessun caso di affermare che l'opera in contestazione insiste su un'area che il PR destina a strada. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, prescindendo da qualsiasi ponderazione degli aspetti che depongono a favore della competenza del municipio a rilasciare la licenza per rapporto a quelli che militano invece in favore della competenza del Tribunale d'espropriazione, preponderanti sono gli aspetti che inducono ad ammettere l'applicabilità della legge edilizia. Del tutto corrette sono le considerazioni con cui il Tribunale d'espropriazione ha declinato la sua competenza. 4. Stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito dell'impugnativa inoltratagli dai vicini opposenti. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE, 3, 33 LStr; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato (n. 1957) è annullata. 1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltrato dagli opposenti contro licenza edilizia 27 settembre 2002 rilasciata dal municipio di _____ al comune per la costruzione di un posteggio sulla part. n. _____ RF. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giudizio. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.